amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Direzione scientifica
Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

Direttore Responsabile
Gaetano Caputi

Redazione
Carlo Rizzo

FASCICOLO SPECIALE

"LA RIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI – LEGGE N. 1/2026"

15 APRILE 2026

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009
ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Francesco Cardarelli, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Chiara Cudia, Gianfranco D'Alessio, Mariaconcetta D'Arienzo, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Valentina Maria Donini, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Bruno Mercurio, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, Josè Manuel Ruano de la Fuente, Leonardo J. Sańchez-Mesa Martĭnez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Sveva Bocchini, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Sonia Caldarelli, Giovanni Cocozza, Andrea Marco Colarusso, Sergio Contessa, Beatrice Coppa, Giuseppe Doria, Manuel Delgado Iribarren, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Giuseppina Lofaro, Federica Lombardi, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Giovanni Pesce, Benedetta Piazza, Marcin Princ, Sara Pugliese, Bianca Nicla Romano, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Esper Tedeschi, Simona Terracciano, Stefania Terracciano, Salvatore Villani.

Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.

ISSN 2036-7821

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Riforma della Corte dei conti e questione dell'accesso alla magistratura contabile

di **Ruggiero Dipace**

(Professore Ordinario di Diritto amministrativo e pubblico, Università degli Studi del Molise)

Sommario

1. Premessa. - 2. Il modello tradizionale di accesso: unità della carriera e fungibilità funzionale. - 3. L'introduzione delle prove psicoattitudinali. - 4. Evoluzione dei modelli di selezione. - 5. Una riforma problematica ma non regressiva.

Abstract

This article examines the recent reform introduced by Law no. 1 of 7 January 2026 concerning the Italian Court of Auditors, with particular focus on access to the accounting judiciary and its systemic implications. Although the reform does not immediately alter existing recruitment procedures, it introduces guiding principles that potentially reshape the traditional foundations of the system, notably the unity of the judicial career and the functional interchangeability of roles.

The analysis highlights a tension between continuity and transformation. On the one hand, the reform appears to preserve the unitary structure of the accounting magistracy, grounded in a single competitive examination aimed at selecting generalist public law jurists. On the other hand, it introduces elements that may lead to a structural differentiation between prosecutorial (*requirente*) and adjudicative (*giudicante*) functions, particularly through the prohibition of functional transfers and the reference to access "also" to prosecutorial roles. This ambiguous formulation opens the way to a possible de facto separation of careers without an explicit constitutional revision.

A key innovation is the introduction of psychometric and aptitude-based assessments, aligned with recent developments in the ordinary judiciary. These tests, depending on their design, may serve either as neutral tools to enhance the overall quality of candidates or as mechanisms capable of orienting candidates toward specific functions from the outset, thus reinforcing functional differentiation.

The article further situates the reform within the broader evolution of the Court of Auditors' functions, which increasingly require interdisciplinary expertise, particularly in economics and public finance. From this perspective, changes in recruitment may also be interpreted as an opportunity to redefine the professional profile of accounting magistrates, moving beyond a purely legalistic model toward a more integrated and technically competent judiciary.

Ultimately, the reform is characterised as problematic but not regressive. It raises significant issues of constitutional coherence and institutional balance, yet it may also strengthen the guarantees of independence, impartiality, and effectiveness of both jurisdictional and control functions. The decisive role will be played by the delegated legislation, which will have to strike a careful balance between unity and specialisation, ensuring consistency with the constitutional framework of Articles 100 and 103 of the Italian Constitution.

* *Il presente lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della double blind peer review*

ISSN 2036-7821

1. Premessa.

La legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa e una delega al Governo per la riorganizzazione delle funzioni della Corte dei conti, ha riaperto il dibattito sull'assetto ordinamentale della magistratura contabile e, in particolare, sul tema dell'accesso alla carriera. Il problema si pone in termini peculiari: la riforma, infatti, non interviene immediatamente sulle regole vigenti di reclutamento, ma introduce criteri direttivi che incidono potenzialmente su presupposti tradizionalmente ritenuti stabili quali l'unità della carriera e la fungibilità funzionale.

Infatti, la legge 1/2026 prevede tra i criteri di delega in materia riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti quello di "regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra l'altro, prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l'accesso alla magistratura ordinaria" (art. 2, c. 1 lett. g).

Questa disposizione deve essere analizzata congiuntamente a quella di cui all'art. 2, c.1, lett. f) la quale prevede e che i decreti delegati dovranno stabilire che "ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui è assegnato, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti".

Ne deriva l'esigenza di un'analisi che non si limiti a registrare l'assenza di modifiche dirette, ma che interroghi la portata sistematica della delega, collocandola nel più ampio processo di trasformazione del ruolo della Corte dei conti nell'ordinamento repubblicano.

Ogni riflessione sull'ordinamento della magistratura contabile deve muovere dal dato del fondamento costituzionale della Corte dei conti. L'art. 100 Cost. qualifica la Corte come organo di rilievo costituzionale, attribuendole funzioni di controllo preventivo di legittimità, di controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato e di partecipazione, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici. A ciò si aggiunge l'art. 103, secondo comma, Cost., che riconosce alla Corte dei conti una giurisdizione propria nelle materie di contabilità pubblica e in quelle ulteriori determinate dalla legge, tra cui quelle in materia di pensioni pubbliche e militari. Essa è indipendente dal potere esecutivo.

Da tali disposizioni emerge un modello istituzionale unitario, nel quale funzioni di controllo e funzioni giurisdizionali concorrono, secondo modalità diverse, alla tutela dell'equilibrio in materia di finanza pubblica e della legalità dell'azione amministrativa, anche con riguardo a parametri di economicità ed efficacia della stessa. La magistratura contabile rappresenta, in questa prospettiva, l'apparato professionale chiamato a dare attuazione a funzioni costituzionalmente previste, con la conseguenza che le scelte in materia di accesso, carriere e funzioni non possono

ISSN 2036-7821

essere considerate solo come mere opzioni organizzative, ma incidono sulle condizioni di esercizio di attribuzioni di rango costituzionale. Per la pluralità di funzioni e poteri affidati alla Corte, la Costituzione la pone quanto alla funzione di controllo tra gli organi ausiliari dello Stato, con poteri autonomi; per quanto riguarda la funzione giurisdizionale è parte del potere giurisdizionale. Presso ogni sezione giurisdizionale vi è una procura con funzione requirente come pubblico ministero.

2. Il modello tradizionale di accesso: unità della carriera e fungibilità funzionale

Il modello di accesso alla magistratura contabile si è storicamente fondato su un concorso pubblico unitario, coerente con i principi di cui agli artt. 97 e 108 Cost. e funzionale a selezionare un profilo di giurista pubblico generalista. Tale modello trova il suo riferimento normativo originario nel r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e viene presupposto anche dalle successive riforme, incluso il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile.

In questo assetto, la distinzione tra funzioni giudicanti, requirenti e di controllo non si traduceva in una separazione di carriere, ma viene governata attraverso regole di assegnazione, mobilità interna e progressione professionale, nel quadro di uno status unitario[1]. L'accesso indifferenziato costituiva, dunque, il presupposto ordinamentale di una Corte dei conti concepita come istituzione funzionalmente plurale ma strutturalmente unitaria.

In questo sistema non esisteva, quindi, un divieto strutturale di passaggio tra funzioni come quello oggi prospettato dalla legge n. 1 del 2026. Ed è proprio questa differenza – più che l'esistenza di una mobilità "obbligatoria" – che ha rilievo sistematico.

Il modello della magistratura contabile si è fondato sulla fungibilità funzionale all'interno di uno status unitario.

Nel regime delineato dal r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e poi sviluppatosi nella prassi ordinamentale, non vi era alcuna norma che imponesse al singolo magistrato di svolgere necessariamente, nel corso della carriera, sia funzioni requirenti sia funzioni giudicanti. L'assegnazione alle sezioni e agli uffici requirenti era governata da criteri organizzativi, discrezionali e funzionali, non da un automatismo normativo.

Ciò che caratterizzava il sistema era l'assenza di un divieto giuridico di passaggio. La carriera era formalmente unica; le funzioni erano diverse, ma potenzialmente

[1] Si veda la delibera del Consigli di Presidenza della Corte dei conti del 14 febbraio 2019, n. 52 (aggiornata con la delibera 11 giugno 2022, n. 141), recante il regolamento del Consiglio di presidenza. L'art. 11 nel disciplinare le funzioni del Consiglio di presidenza prevede che esso delibera sulle "materie attinenti a status, attribuzioni e competenze dei magistrati, sui procedimenti per l'accesso in carriera e sui giudizi disciplinari, fatte salve le funzioni attribuite dalla legge al Presidente della Corte dei conti ed al Procuratore generale". In particolare, la prima commissione referente formula pareri e proposte anche con riferimento alle assegnazioni di sedi e funzioni e in merito ai problemi relativi alla organizzazione delle funzioni con riguardo agli assetti organizzativi.

ISSN 2036-7821

comunicanti. Il passaggio dall'una all'altra funzione non costituiva un diritto soggettivo del magistrato, ma neppure era precluso in via normativa: rientrava nella fisiologia di un ordinamento fondato sull'unità dello status, nel quale la distinzione tra funzioni era considerata essenzialmente organizzativa e non strutturale.

Questo assetto è rimasto sostanzialmente invariato anche dopo l'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile del 2016. Il d.lgs. n. 174 del 2016, pur rafforzando la distinzione tra funzione requirente e funzione giudicante sul piano processuale e organizzativo, non ha mai introdotto una separazione delle carriere, né una diversità di modalità di accesso né un divieto assoluto di passaggio dall'una all'altra funzione. Anche qui, il legislatore ha presupposto un corpo unitario di magistrati, destinati a essere impiegati nelle diverse funzioni secondo le esigenze dell'istituzione e le valutazioni degli organi di autogoverno.

È dunque importante chiarire che il modello previgente non era un modello di "rotazione obbligatoria", ma un modello di potenziale fungibilità. Tale regolamentazione destava qualche perplessità, poiché se la caratteristica dell'esercizio della funzione è la competenza dell'organo, sembrava discutibile che funzioni così diverse e disomogenee, quali quella di controllo e giurisdizionale, possano essere esercitate con efficacia di un unico soggetto. Ciò anche se sostanzialmente le due funzioni siano stare regolate organizzativamente in modo distinto e specifico[2].

La legge n. 1 del 2026 non ha innovato tale aspetto ma ha introdotto consiste nell'aver introdotto – per la prima volta in modo espresso – un divieto di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti per quanto riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale. Questo muta la qualità giuridica della distinzione: ciò che prima era una differenza funzionale gestita sul piano organizzativo diventa una linea di separazione strutturale, destinata a incidere sulla fisionomia della carriera.

In questo senso, la disposizione della lett. f) introduce un elemento nuovo, sia pure limitato, di modifica dell'equilibrio tradizionale tra unità dello status e pluralità delle funzioni.

Vi è da considerare che gli artt. 100 e 103 Cost. non impongono espressamente un modello di carriera unica né vietano una separazione funzionale; essi, però, delineano un assetto ordinamentale idoneo a garantire l'indipendenza e l'imparzialità dell'esercizio della giurisdizione contabile.

In tale contesto non devono essere lette le scelte su accesso, carriere e funzioni come se si trattasse di un settore amministrativo qualunque; esse incidono, più o meno direttamente, sulle condizioni di esercizio di funzioni, quella giurisdizionale e di

[2] Sulla funzione di controllo si veda la delibera della Corte dei conti a sezioni Riunite 16 giugno 2000, n. 14 (modificata dalla delibera Consiglio di Presidenza n. 210/CP/2021) recante il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti".

ISSN 2036-7821

controllo, costituzionalmente riconosciute.

È precisamente dentro questa cornice che la lettera f) acquista un significato che va oltre la sua formulazione. Quando essa stabilisce che "ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui è assegnato", il legislatore delegante sembra recuperare una logica di fondo coerente con l'assetto tradizionale: l'unità dello status e la tendenziale fungibilità funzionale, governate da esigenze organizzative e da percorsi formativi. Questa prima parte della disposizione, letta isolatamente, suggerirebbe l'intento di preservare una magistratura contabile "non specializzata in ingresso", capace di servire un organo costituzionale a competenza plurifunzionale, e dunque selezionata per un profilo generalista e poi indirizzata, nel tempo, mediante rotazioni e formazione.

Tuttavia, la stessa lettera f), immediatamente dopo, prescrive "il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti". Qui emerge la prima, marcata discontinuità: la rotazione temporale, che in astratto evoca mobilità e fungibilità, viene "chiusa" proprio lungo l'asse più sensibile, cioè quello che separa l'esercizio dell'azione (o comunque della funzione requirente) dall'esercizio della funzione giudicante. Il legislatore delegante, in altre parole, non adotta una separazione meramente organizzativa (ad esempio mediante regole di assegnazione e incompatibilità temporanee), ma imprime alla distinzione tra requirente e giudicante un carattere tendenzialmente irreversibile, almeno in una direzione, con effetti che non possono non riflettersi sul modo in cui si concepisce la carriera. La *ratio* potrebbe individuarsi nel principio di evitare la commistione tra la funzione giudicante e requirente attraverso la mobilità dei soggetti, che potrebbe incidere sulla terzietà del giudice.

Invero, valorizzando il testo costituzionale emerge che se la Corte dei conti esercita una giurisdizione ex art. 103 Cost., il giudice contabile deve essere posto in condizioni di indipendenza e imparzialità non solo sul piano soggettivo, ma anche sul piano ordinamentale: ciò implica che l'assetto della carriera non può essere costruito in modo da compromettere la neutralità del giudicante rispetto alla funzione requirente e, specularmente, l'autonomia della funzione requirente rispetto a logiche di carriera che possano "ricondurla" verso l'area giudicante. In questo senso, una separazione funzionale può certamente essere giustificata come garanzia di imparzialità. Nella sostanza, il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti può essere letto come una misura volta a rafforzare l'apparenza e la sostanza dell'imparzialità del giudice contabile, prevenendo interferenze e commistioni tra chi esercita l'azione di responsabilità contabile e chi è chiamato a giudicarla.

Analogamente, una eventuale differenziazione funzionale più marcata può essere

ISSN 2036-7821

interpretata come risposta all'accresciuta complessità e delicatezza delle funzioni requirenti, specie in un contesto di forte esposizione mediatica e istituzionale dell'azione contabile.

Ma proprio perché incide su un nucleo di garanzie che sorreggono l'esercizio della giurisdizione, essa esige coerenza e una chiara base normativa.

Detto ciò, la lettera g) della delega, proietta la tensione non più soltanto "dentro" la carriera, ma "prima" della carriera, cioè nell'accesso.

La previsione di "regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente" introduce una nozione che, già sul piano linguistico, non è neutra: se l'accesso è "anche requirente", allora la funzione requirente è concepita come dimensione rilevante non solo a valle (come assegnazione), ma a monte (come possibile profilo di accesso). Non sembra trattarsi ancora, sul piano del dato positivo, di concorsi separati o ruoli distinti; ma è un indice normativo che rende plausibile — e in certa misura coerente con la lettera f) — che la differenziazione tra requirente e giudicante possa iniziare già nella selezione iniziale.

Le citate disposizioni della legge delega descrivono un modello che non è più integralmente unitario, ma non è neppure apertamente separato. Da un lato, si ribadisce l'idea di un magistrato chiamato a svolgere le funzioni della sezione cui è assegnato, con rotazione e formazione; dall'altro, si introduce un divieto di passaggio che cristallizza la linea requirente/giudicante, e si affida al legislatore delegato il potere di regolamentare un accesso che è "anche" riferito alla dimensione requirente.

Ciò coerentemente potrebbe portare alla realizzazione di concorsi distinti e, conseguentemente, dal punto di vista organizzativo di ruoli distinti tra giudicanti e requirenti.

L'insieme delle previsioni della delega puntano verso una segmentazione strutturale, nella quale la distinzione requirente/giudicante diviene criterio di organizzazione delle carriere e l'accesso "anche requirente" diviene il veicolo per renderla operativa sin dall'ingresso.

Resta il dubbio che si determina una "separazione di fatto" senza una esplicita opzione ordinamentale sul principio di unità o separazione della carriera che sarebbe stato auspicabile; ma in questo caso si sarebbe dovuto procedere con una riforma costituzionale dei citati art. 100 e 103 della Costituzione.

In tale contesto il tema della nomina governativa assume rilievo nel nuovo assetto. In una prospettiva di separazione funzionale rafforzata, occorre garantire che l'accesso alla funzione requirente non sia percepito come espressione di logiche politico-istituzionali.

Se il modello è quello della separazione occorre una attenta riflessione sull'assegnazione funzionale dei magistrati di nomina governativa, al fine di

ISSN 2036-7821

preservare le garanzie di imparzialità.

3. L'introduzione delle prove psicoattitudinali

In tale contesto, l'introduzione di prove psicoattitudinali non può essere banalizzata.
Una prova psicoattitudinale può essere configurata in modo "neutro" oppure in modo "orientante": se è neutra, rafforza soltanto la selezione del profilo complessivo del magistrato contabile; se è orientante, diventa uno strumento che, già in ingresso, può indirizzare i candidati verso la funzione requirente o verso quella giudicante. Le prove potrebbero avere carattere "orientante" nell'ipotesi in cui il legislatore acceda all'opzione di maggiormente coerente con la riforma di concorsi separati.
In generale è comunque utile rilevare che le prove psicoattitudinali possono contribuire a rafforzare la qualità complessiva della selezione, valorizzando competenze relazionali, equilibrio decisionale e capacità di gestione del ruolo.
Il riferimento contenuto nella legge n. 1 del 2026 ai «criteri stabiliti per l'accesso alla magistratura ordinaria» impone un confronto puntuale con la disciplina recentemente introdotta in tale ambito. Il decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, intervenendo sull'art. 1 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, ha infatti previsto, per la prima volta in modo espresso, l'introduzione di un colloquio psico-attitudinale nell'ambito della prova orale del concorso per magistrato ordinario, nonché lo svolgimento di test psicoattitudinali preliminari per i candidati ammessi all'orale. Tali strumenti non sono finalizzati alla verifica delle conoscenze giuridiche, già accertate attraverso le prove scritte e orali tradizionali, ma alla valutazione dell'assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria, da individuarsi dal Consiglio superiore della magistratura con propria delibera.
Proprio l'attuazione di tale previsione ha dato luogo a un ampio dibattito in sede di autogoverno. La delibera del Consiglio superiore della magistratura del 22 ottobre 2025 evidenzia come la nozione di "idoneità psicoattitudinale" possa essere declinata secondo due differenti approcci: da un lato, una concezione orientata alla valutazione delle capacità cognitive e decisionali rilevanti per l'esercizio della funzione giudiziaria; dall'altro, una prospettiva più marcatamente clinica, volta all'individuazione di eventuali disturbi della personalità o condizioni psicopatologiche incompatibili con l'esercizio delle funzioni.
Il Consiglio superiore della magistratura, all'esito delle audizioni di numerosi esperti, ha ritenuto preferibile il primo orientamento, evidenziando come i test psicoattitudinali debbano essere costruiti come strumenti psicometrici diretti a misurare capacità quali il ragionamento logico, la flessibilità cognitiva, la capacità di risolvere problemi e l'adattabilità a contesti complessi, piuttosto che come strumenti di diagnosi della personalità.
Tale impostazione presenta rilevanti implicazioni anche per la magistratura

ISSN 2036-7821

contabile. Se la legge n. 1 del 2026 richiama i criteri della magistratura ordinaria, è evidente che il legislatore delegato non potrà limitarsi a recepire modelli astratti, ma dovrà confrontarsi con un sistema ancora in fase di elaborazione, nel quale la funzione dei test psicoattitudinali non è quella di selezionare "tipi psicologici", bensì di verificare l'idoneità funzionale all'esercizio della giurisdizione.

In questa prospettiva, le prove psicoattitudinali assumono una funzione coerente con la più ampia evoluzione del sistema: non già sostitutiva della selezione tecnico-giuridica, ma integrativa, in quanto diretta a rafforzare la qualità complessiva della magistratura.

Ciò risulta particolarmente significativo ove si consideri il collegamento con il sistema delineato dalla legge n. 1 del 2026 ne quale la funzione requirente e quella giudicante tendono a essere strutturalmente distinte, la selezione di candidati dotati di adeguate capacità decisionali, equilibrio e attitudine alla gestione di situazioni complesse non costituisce un elemento accessorio, ma diventa parte integrante del rafforzamento delle garanzie ordinamentali della giurisdizione contabile.

La previsione della prova psicoattitudinale nel concorso per la magistratura contabile pone delicati problemi applicativi che inevitabilmente dovranno essere affrontati. Al di là del modello generale di prova di cui si è detto, ad esempio, si pone il problema se tali verifiche debbano essere ripetute da chi le ha già sostenute, essendo il concorso per la Corte dei conti un concorso c.d. di "secondo grado" (è il caso dei magistrati ordinari)[3]. In assenza di una disciplina espressa, appare preferibile valorizzare le prove già sostenute, evitando duplicazioni non giustificate rispetto alla finalità delle verifiche attitudinali.

4. Evoluzione dei modelli di selezione

Se si guarda all'evoluzione delle funzioni della Corte dei conti nel medio-lungo periodo, emerge con chiarezza come il tradizionale paradigma del magistrato

[3] Al concorso da referendario della Corte dei conti possono partecipare: i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneità; i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio e gli avvocati dello Stato; i magistrati militari e/o i magistrati amministrativi; i magistrati tributari provenienti da altre magistrature; gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni; i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti dei due rami del Parlamento, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale, i funzionari degli organismi comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni caso deve trattarsi di soggetti assunti attraverso concorsi pubblici, muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianità di servizio a tempo indeterminato; il personale docente di ruolo in materie giuridiche delle Università nonché i ricercatori, confermati o che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in materie giuridiche, con almeno tre anni di anzianità di servizio.

ISSN 2036-7821

contabile quale giurista pubblico generalista, pur avendo garantito per decenni coerenza e solidità all'istituzione, mostri oggi segni di crescente tensione rispetto alla complessità delle attribuzioni esercitate. Già le funzioni storiche di controllo, e ancor più il rafforzamento dell'attività consultiva in materia di contabilità pubblica, richiedono competenze che non sono esclusivamente giuridiche, ma che si collocano all'incrocio tra diritto, economia pubblica, finanza, contabilità e analisi dei bilanci (oggi il concorso per l'accesso ai ruoli della Corte dei conti è riservato esclusivamente ai laureati, magistrali, in giurisprudenza).

Questo dato di realtà consente di rileggere in una chiave non meramente restrittiva, ma evolutiva, le scelte operate dalla legge n. 1 del 2026 in materia di accesso e di organizzazione delle funzioni. La delega sull'accesso alla magistratura contabile può essere interpretata non solo come il veicolo di una possibile segmentazione funzionale, ma anche come l'occasione per ripensare il profilo professionale del magistrato contabile, adeguandolo alle esigenze di un organo costituzionale chiamato sempre più spesso a pronunciarsi su decisioni ad alto contenuto tecnico-economico[4].

In questa prospettiva, l'apertura dell'accesso a competenze non strettamente giuridiche non rappresenterebbe una rottura con il modello costituzionale, ma piuttosto una sua attuazione sostanziale. L'art. 100 Cost., nel delineare le funzioni della Corte dei conti, non prescrive un sapere esclusivamente giuridico, ma richiama implicitamente la necessità di una valutazione complessiva della legalità e della sostenibilità della gestione finanziaria pubblica. Analogamente, la giurisdizione contabile di cui all'art. 103 Cost. non si esaurisce in una verifica formale di conformità alla legge, ma implica accertamenti complessi sul danno erariale, sulla causalità economica, sull'efficienza dell'azione amministrativa e sull'impatto finanziario delle decisioni amministrative.

Ne discende che figure quali economisti pubblici, macroeconomisti, esperti di finanza pubblica, di contabilità armonizzata, di analisi dei bilanci e di valutazione delle politiche di finanza pubblica possiedono competenze che sono intrinsecamente rilevanti, se non obbligate, per l'esercizio delle funzioni della Corte dei conti. L'attività consultiva, in particolare, non può essere efficacemente svolta senza una solida capacità di valutazione economico-finanziaria delle scelte amministrative, soprattutto in contesti complessi quali l'attuazione del PNRR, il coordinamento della

[4] Si pensi alla recentissima delibera della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato del 29 ottobre 2025, n. 19 con la quale è stata dichiarata non conforme ha dichiarato non conforme a legge la delibera n. 41/2025 del CIPESS, adottata il 6 agosto 2025, avente ad oggetto "Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria: assegnazione risorse FSC ai sensi dell'articolo 1, comma 273-bis, della legge n. 213 del 2023 e approvazione, ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legge n. 35 del 2023, del progetto definitivo e degli atti di cui al decreto-legge n. 35 del 2023".

ISSN 2036-7821

finanza pubblica multilivello e la sostenibilità dei bilanci degli enti territoriali.
Sotto questo profilo, l'eventuale introduzione di prove psicoattitudinali e la riconsiderazione delle modalità di accesso potrebbero essere lette come strumenti funzionali non tanto a una selezione "diversa" dal giurista, quanto alla costruzione di un corpo magistratuale pluralistico, nel quale competenze giuridiche ed economiche convivano e si integrino. Ciò non implicherebbe necessariamente l'abbandono del concorso pubblico per titoli ed esami, né la rinuncia alle garanzie di imparzialità e indipendenza; al contrario, una selezione che valorizzi percorsi formativi differenziati potrebbe rafforzare la qualità complessiva della funzione esercitata dalla Corte.
Naturalmente, una simile apertura non è priva di problemi e richiede un attento bilanciamento. In primo luogo, occorre evitare il rischio di una eccessiva tecnicizzazione che impoverisca la dimensione giuridica del controllo e della giurisdizione contabile. Ma non sarebbe del tutto irrealistico pensare ad una selezione apposita per figure professionali tecniche che non siano giuridiche. E ciò sia nell'ipotesi di un concorso unificato sia di un concorso separato destinato ai giudicati e ai requirenti.
È chiaro che anche in questa prospettiva la selezione di non giuristi potrà essere eventualmente prevista con riferimento all'esercizio delle funzioni controllo in quanto sarebbe complesso prevedere l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e quelle requirenti da parte di soggetti non laureati in giurisprudenza.
Certamente una tale soluzione comporterebbe alcune precisazioni legislative in relazione alla prevista rotazione dei magistrati tra funzioni di controllo e giudicanti (o requirenti)
L'apertura a profili non strettamente giuridici potrebbe dunque rappresentare una risposta coerente alla trasformazione delle funzioni della Corte dei conti, purché sia accompagnata da un disegno ordinamentale chiaro, rispettoso degli artt. 100 e 103 Cost. e orientato al rafforzamento, e non all'indebolimento, delle garanzie di indipendenza e imparzialità. In questa chiave, le modifiche prospettate dalla legge n. 1 del 2026, lungi dal costituire un arretramento, possono essere lette come l'inizio di una riflessione più ampia sul modo in cui la magistratura contabile debba evolvere per continuare a svolgere efficacemente il proprio ruolo costituzionale.

5. Una riforma problematica ma non regressiva

La legge n. 1 del 2026 non modifica formalmente l'accesso alla magistratura contabile, ma ne mette in discussione presupposti tradizionali, aprendo uno spazio di scelta che il legislatore delegato sarà chiamato a colmare. Le innovazioni introdotte – divieto di passaggio funzionale, accesso "anche requirente", prove psicoattitudinali – pongono indubbi problemi di coerenza sistematica e di compatibilità

ISSN 2036-7821

costituzionale, ma non devono essere lette in chiave negativa.
Esse possono anche essere interpretate come il tentativo di rafforzare le garanzie di imparzialità, indipendenza ed effettività sia della giurisdizione contabile sia della funzione di controllo adeguando l'ordinamento della Corte dei conti a un contesto nel quale le sue funzioni sono sempre più centrali e sensibili ed efficaci.
La sfida della decretazione delegata sarà, dunque, quella di trovare un punto di equilibrio tra unità della carriera e specializzazione funzionale, tra esigenze di efficienza e tutela del modello costituzionale della Corte dei conti.
La riforma dell'accesso alla magistratura contabile delineata dalla legge n. 1 del 2026 non deve essere interpretata come una rottura del modello costituzionale, ma come un possibile sviluppo evolutivo.
La separazione funzionale tra requirente e giudicante, se accompagnata da criteri di accesso coerenti e da una selezione qualitativamente elevata, può rafforzare le garanzie di indipendenza, imparzialità ed effettività della giurisdizione contabile.
Le criticità esistono e non vanno sottovalutate. Ma la direzione della riforma può essere letta come un passo verso una magistratura contabile più strutturata, più consapevole della distinzione dei ruoli e più adeguata alle sfide della finanza pubblica contemporanea.

ISSN 2036-7821